

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"BANDA MUSICALE LURANO"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Culturale Musicale denominata

"BANDA MUSICALE LURANO"

L'Associazione ha sede in Lurano (BG).

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né ai regolamenti interni.

Art. 2 - Statuto e regolamenti

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge, in particolare nel rispetto del Libro primo del Codice Civile relativo alle associazioni non riconosciute, e delle disposizioni degli articoli 73, e 148 del Testo Unico.

Art. 3 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità di promozione della cultura musicale, non ha fini di lucro né diretto né indiretto, ha lo scopo di promuovere attività didattiche, formative e ricreative in favore della popolazione al fine di accrescere il patrimonio musicale collettivo. L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- * promozione e diffusione della cultura musicale;
- * promozione e diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale anche in collaborazione con Enti, Associazioni e/o Scuole;
- * produzione, allestimento e rappresentazione di concerti, saggi, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- * presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali, promossa dalla stessa o da enti pubblici e privati, comitati ed associazioni che ne richiedano la presenza;
- * organizzazione di iniziative socio-culturali-musicali;
- * collaborazione con enti, associazioni culturali, sportive ed adesione ad associazioni nazionali che abbiano gli stessi obiettivi sociali;
- * ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statuarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che siano interessati alla finalità dell'Associazione, che inoltrino domanda di libera iscrizione, che si impegnino al perseguimento degli scopi sociali e al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, in caso di silenzio vale il silenzio assenso. Il rifiuto deve essere comunicato per iscritto e contenere le ragioni dell'esclusione; qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 30 giorni dalla notifica, ricorrere all'assemblea dei soci il cui giudizio è insindacabile. Una volta accettata la domanda il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota annuale. Per mantenere la qualità di socio è requisito fondamentale la continuità della partecipazione alla vita associativa. I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a) Dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto;
- b) Decesso;
- c) Comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- d) Mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, entro i 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- e) Perdita dei requisiti in forza dei quali era stata accettata la domanda di ammissione.

L'esclusione, di cui ai punti c, d, e, è deliberata dal Consiglio Direttivo. In tal caso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, nei termini sopra indicati, il cui responso è inappellabile. Ciascun socio di maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e per la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso o di esclusione, e non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento all'atto dell'iscrizione e di quello relativo alla quota associativa annuale. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Tutti i soci dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di esprimere la propria volontà attraverso il voto all'interno dell'Assemblea dei soci. Vigè il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del C.C. (fatta salva la possibilità di esprimere il proprio voto per delega. Ad ogni socio è concessa una sola delega).

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Contributi dei soci;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di Organismi Internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari non vincolanti all'incremento del patrimonio;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- h) Entrate derivanti da attività diverse e da manifestazioni pubbliche o private, da chiunque organizzate;
- i) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- j) Ogni altro provento derivante dall'esercizio di attività conformi alle finalità istituzionali.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- ♣ L'Assemblea dei Soci;
- ♣ II Consiglio Direttivo;
- ♣ Il Presidente

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci. Viene convocata dal Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, almeno una volta all'anno e tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. La convocazione deve essere attuata con avviso scritto da affiggersi presso la sede, almeno 8 giorni prima, nonché per lettera, e/o mail, e/o fax, da inviarsi a ciascun socio. L'Assemblea è regolarmente costituita, **in prima convocazione**, con la presenza della maggioranza dei soci iscritti a libro soci, e delibera con la maggioranza dei presenti, in merito:

- a) Elezioni degli organi dell'Associazione;
- b) Approvazione bilancio Consuntivo;
- c) Approvazione linee programmatiche;
- d) Ammissione/esclusione dei soci, quando interpellata.

In seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno un'ora,

l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione (art. 21 C.C.).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione (art. 21 C.C.). Ciascun socio può essere portatore di una sola delega scritta. Le deleghe possono essere conferite solo ad altro socio che non sia amministratore, o Presidente.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9(nove) membri di cui:

- il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- Il Vicepresidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Segretario-Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e gli altri membri eletti dall'Assemblea dei Soci, tra i soci stessi.

E' convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, o su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Dura in carica tre anni, ma decade qualora non svolga le linee programmatiche stabilite. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, purché permanga in carica la maggioranza, questa comporterà i consiglieri mancanti sino alla scadenza del mandato, sottoponendo la ratifica alla prima assemblea dei soci. Nel caso in cui si dimetta la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti provvederanno a convocare con urgenza l'assemblea che nominerà il nuovo consiglio.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e regolarmente documentate.

Il Consiglio Direttivo:

- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- amministra il fondo sociale;
- cura il conseguimento dei beni statutari e l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società;
- si pone quale garante dell'Associazione e responsabile del presente Statuto;
- provvede alla compilazione dei regolamenti interni;

- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione o esclusione dei soci;
- delibera in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione

Può inoltre:

- elaborare il programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle attività;
- provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati.

Art. 9 - Presidente

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

Al Presidente spetta:

- **La firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;**
- Il potere di eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice - Presidente fa piena prova dell'assenza, per impedimento, del Presidente

Segretario

Il Segretario opera in diretto collegamento con il Presidente dell'Associazione.

- E' il responsabile di tutto il materiale d'ufficio e di cancelleria nonché di tutte le attrezzature ed i macchinari d'ufficio;
- Assolve i compiti di segreteria dell'Associazione ed esplica tutte le attività inerenti l'amministrazione dell'associazione;

- Cura il tesseramento e provvede all'aggiornamento del registro soci.
- Provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e firma i verbali delle assemblee che conserverà agli atti dell'Associazione.

Art. 10 - Bilancio

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea rispettivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

I Bilanci devono essere redatti almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea, e depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 11 - Devoluzione del patrimonio e scioglimento

Qualora sia riscontrata l'impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione può essere sciolta nel rispetto dei quorum indicati all'art. 7. Il Patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Lurano (BG).

Art. 12 - Regolamenti Interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti Interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci aventi diritto di voto.

Art. 13 - Rinvii

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile.